

**Allegato C)**

**COMUNE DI LOANO**  
*Provincia di Savona*

**ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'  
LAVORATIVA IN MODALITA' DI LAVORO AGILE.**

(INTEGRATIVO DEL CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE A TEMPO  
INDETERMINATO/DETERMINATO E A TEMPO PIENO/PARZIALE)

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... presso la Residenza Comunale  
di LOANO.

Con il presente accordo, redatto in duplice originale,

tra

il Comune di Loano, codice fiscale 0030895 009 6, in persona del Dirigente preposto al Servizio  
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, Dott. ....,

e

il/la dipendente.....in servizio presso .....,  
nell'Area professionale ....., profilo.....  
.....(di seguito denominato/a "Lavoratore");

**PREMESSO CHE:**

con contratto di lavoro individuale stipulato in data ..... veniva regolato il rapporto di lavoro a  
tempo indeterminato/determinato e a tempo pieno/parziale tra il Comune di Loano e il/la  
dipendente.....

Il Lavoratore ha manifestato, con nota assunta al prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la propria volontà  
di svolgere in lavoro agile una parte della propria prestazione lavorativa, in alternanza con la  
modalità ordinaria del lavoro in presenza.

Il Dirigente firmatario ha verificato la sussistenza delle condizioni organizzative, tecnologiche, di  
privacy e di sicurezza ai fini dell'accesso al lavoro agile, previste dal vigente regolamento comunale  
in materia di lavoro agile e, in particolare:

- ha valutato che lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile non pregiudica o  
riduce la fruizione dei servizi resi dal Comune a favore dell'utenza ed inoltre non pregiudica  
l'efficace e l'efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il Lavoratore è assegnato;
- (*ove possibile*) la richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del Lavoratore  
assicura, un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile;
- la richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del Lavoratore assicura che  
il Lavoratore svolga la parte prevalente della propria prestazione lavorativa in presenza;
- non sussiste alcun lavoro arretrato in capo al dipendente; (oppure) è stato adottato un piano  
di smaltimento del lavoro arretrato che si allega al presente accordo;

- la strumentazione tecnologia del Comune messa a disposizione al Lavoratore (*eventuale - e quella integrata dal Lavoratore*) garantiscono la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che verranno trattate dal Lavoratore durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile;
- il Lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile si avvarrà di apparati digitali, tecnologici ed utenze forniti esclusivamente dal Comune. (*eventuale*) *il Lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile si avvarrà di apparati digitali, tecnologici ed utenze forniti dal Comune ad esclusione (es.: utenza internet, PC, ecc...)* per i quali, in quanto di propria proprietà, dichiara, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il proprio consenso all'utilizzo senza che da ciò derivi alcuna richiesta di rimborso al Comune.

Il Dirigente firmatario, con il supporto del Dirigente di assegnazione del Lavoratore, ha, altresì, effettuato la mappatura delle attività verificando che le stesse rispondano ai requisiti e alle caratteristiche individuati come fattori abilitanti per lo svolgimento in modalità agile.

Il Lavoratore dichiara, sottoscrivendo il presente accordo individuale, di conoscere il vigente Regolamento per la disciplina del lavoro agile e che si atterrà scrupolosamente alle prescrizioni in esso riportate durante l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.

Il presente accordo attiene all'esecuzione della prestazione del Lavoratore in modalità agile e pertanto non costituisce lavoro da remoto o telelavoro.

#### **RICHIAMATI:**

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento per la disciplina del lavoro agile presso il Comune di Loano;
- il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Enti Locali nonché il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Loano;
- le linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### *(Definizioni e generalità)*

1. Ai fini del presente accordo ed in coerenza con la vigente normativa in materia, per "Lavoro agile" si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti e disciplinata dall'ente mediante il vigente Regolamento in materia, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali del Comune e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Il Lavoratore conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.

3. Il Comune garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità previste per il lavoro in presenza con riferimento a progressioni di carriera, progressioni economiche, incentivazione della performance, iniziative formative.

## **Articolo 2**

*(Luoghi di svolgimento della prestazione)*

1. Nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il Lavoratore è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 in materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica disponibile per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni trattati.

## **Articolo 3**

*(Sicurezza sul lavoro)*

1. Il Lavoratore dà atto di aver ricevuto, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, la specifica informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro agile, conservata agli atti d'ufficio. Il Lavoratore dichiara di avere consapevolezza dei contenuti della suddetta informativa.

2. Il Lavoratore si impegna a rendere note eventuali situazioni anomale che dovesse riscontrare in occasione dell'attività lavorativa, anche con riferimento a quella svolta all'esterno della sede del Comune.

3. Il Lavoratore si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sia nell'esecuzione della prestazione lavorativa che nella individuazione dei luoghi presso i quali renderla.

4. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

## **Articolo 4**

*(Durata dell'accordo e recesso)*

1. Il presente accordo decorre dal \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_ *(oppure)* il presente accordo decorre dal \_\_\_\_\_ e si considera a tempo indeterminato.

2. Ciascuna parte dell'accordo può recedere anticipatamente dallo stesso, fornendo un giustificato motivo, in qualsiasi momento nel rispetto del termine di preavviso pari a *5 giorni previsto per accordi da 1 mese a 3 mesi.*

*(Oppure) 10 giorni previsto per accordi da 3 mesi a 6 mesi.*

*(Oppure) 15 giorni previsto per accordi da 6 mesi a 1 anno.*

*(Oppure) 30 giorni previsto per accordi di durata superiore a un anno ovvero per accordi stipulati a tempo indeterminato.*

*(Oppure) Ciascuna parte dell'accordo può recedere anticipatamente dallo stesso, fornendo un giustificato motivo, in qualsiasi momento senza preavviso (per contratti di durata inferiore a un mese).*

3. Qualora il recesso sia esercitato dall'ente dovrà essere sempre motivato. Il recesso va comunicato alla controparte per iscritto con modalità che ne garantiscano la ricezione.

4. Fatte salve ulteriori ipotesi, costituiscono giustificato motivo, ai sensi del comma 2, l'assegnazione a diversa unità organizzativa, la variazione delle mansioni, la progressione di carriera, sopravvenute ed oggettive esigenze organizzative e produttive, esigenze personali del lavoratore, l'accertamento di un rilevante calo della produttività, problemi di sicurezza informatica.

## **Articolo 5**

*(Attività da espletare in modalità agile)*

1. Durante il periodo di durata del presente accordo il Lavoratore si impegna a compiere le seguenti attività e processi: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Durante il compimento delle sopra riportate attività e processi il Lavoratore si impegna a seguire le direttive di volta in volta impartite dal Dirigente di assegnazione, le ulteriori disposizioni di seguito indicate, il vigente Regolamento in materia di lavoro agile ed il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Loano.

## **Articolo 6**

*(Potere direttivo, di controllo e disciplinare)*

1. La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del Dirigente, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.
2. Il potere di controllo sull'attività resa in lavoro agile si esplica, di massima, attraverso la valutazione della prestazione e dei risultati ottenuti secondo le modalità e le procedure previste dal sistema di valutazione adottato dal Comune.
3. Durante l'attività svolta in modalità agile il Lavoratore è impegnato al conseguimento degli obiettivi assegnati a inizio anno, mediante il Piano degli Obiettivi (che costituisce specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione), nonché degli ulteriori obiettivi che potranno essere assegnati in corso d'anno, ad integrazione di quelli iniziali, secondo le procedure e le modalità del sistema di misurazione e valutazione del Comune. Egli è altresì impegnato alla rendicontazione dei risultati conseguiti e delle attività svolte, secondo modalità e criteri definiti in sede di mappatura delle attività.
4. Fermo restando quanto sopra indicato il Lavoratore si impegna ad effettuare la rendicontazione dell'attività svolta secondo quanto stabilito in sede di mappatura delle attività.
5. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto, dai regolamenti e dalle disposizioni interne di servizio, dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità alla disciplina contrattuale e legale vigente in materia.

## **Articolo 7**

*(Modalità di svolgimento)*

1. Le giornate lavorative, durante le quali la prestazione è resa in lavoro agile, di cui al presente accordo sono quelle di seguito indicate: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_. Le giornate lavorative non individuate nel presente accordo ma ricadenti nell'arco di durata dello stesso si intendono lavorate in presenza, fatto salvo il ricorso ad ulteriori istituti contrattualmente previsti. L'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile non può avvenire per una durata inferiore all'intera giornata lavorativa ordinariamente prevista in presenza;
2. Le giornate lavorabili in modalità agile, sopra individuate, assicurano alla data di sottoscrizione del presente accordo la prevalenza del lavoro in presenza da parte del Lavoratore. Non incideranno a tal fine i soli giorni di malattia del dipendente che eventualmente intercorreranno durante il periodo di riferimento, così come la malattia del figlio, riconosciuta ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 151/2001 e dal CCNL per tempo vigente, che potrà intercorrere durante il periodo di riferimento.
3. Non ricadono nell'ambito di applicazione della prevalenza della prestazione lavorativa in presenza quei lavoratori per i quali il ricorso al lavoro agile è previsto da norme nazionali (es. misure nazionali finalizzate al contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 per i lavoratori fragili).
4. Nel caso di accertato non rispetto della prevalenza della prestazione lavorativa in presenza al termine del periodo di riferimento il lavoratore non potrà più accedere al lavoro agile.
5. Per motivate e sopravvenute esigenze di servizio, il Dirigente può richiamare in sede il Lavoratore con comunicazione resa in tempo utile per la ripresa in servizio e, comunque, almeno con preavviso di un giorno. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
6. Per esigenze personali, il Lavoratore può richiedere al Dirigente di assegnazione una variazione del calendario programmato, previo confronto con il Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane. Anche in tale ipotesi non si determina il diritto al recupero delle eventuali giornate di lavoro agile non fruite.
7. In caso di problemi di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il Lavoratore è tenuto a darne tempestiva informazione al Dirigente di assegnazione. Questi, qualora i suddetti problemi dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il Lavoratore a lavorare in

presenza, con un congruo termine di preavviso. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il Lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

## **Articolo 8**

*(Fasce orarie, diritto alla disconnessione e istituti contrattuali)*

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il Lavoratore rende la propria prestazione lavorativa senza vincolo di tempo.

2. Ciò premesso si definiscono le seguenti fasce temporali in cui si articola la prestazione lavorativa in modalità agile:

a) fascia di contattabilità: fascia oraria compresa tra le ore \_\_\_\_\_ e le ore \_\_\_\_\_ nei giorni in cui ordinariamente non è previsto il rientro pomeridiano e nella fascia oraria compresa tra le ore \_\_\_\_\_ e le ore \_\_\_\_\_ e tra le ore \_\_\_\_\_ e le ore \_\_\_\_\_ nei giorni in cui ordinariamente è previsto il rientro pomeridiano;

b) fascia di inoperabilità: fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo assicurando altresì 11 ore di riposo consecutivo. Ai fini della fruizione della pausa pranzo il Lavoratore è inoperabile di norma per un periodo ricompreso tra le ore 13:00 alle ore 14:30. Il periodo minimo di fruizione della pausa pranzo è di 30 minuti.

3. Il Lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 2, lett. b), e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 2, lett. a) non è richiesto lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Amministrazione.

4. L'ente è dotato di misure tecniche per assicurare l'effettiva disconnessione del Lavoratore dal sistema informativo in dotazione all'Amministrazione. Ciò predetto il Lavoratore comunicherà, al Dirigente di assegnazione, di aver effettuato la disconnessione dal sistema informativo dell'Amministrazione tramite mail ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, al di fuori degli orari sopra indicati di termine della fascia di contattabilità e di inizio della fruizione della pausa pranzo.

5. L'assenza dei vincoli di tempo della resa della prestazione in modalità agile rende la stessa incompatibile con la richiesta da parte del Lavoratore di buoni pasto.

6. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile richiedere il recupero di prestazioni straordinarie fornite in precedenza, effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio e pertanto non spettano le relative indennità contrattualmente previste.

7. Il Lavoratore, durante il lavoro agile può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali, i permessi per assemblea, i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti per la fascia di contattabilità.

## **Articolo 9**

*(Strumenti di lavoro)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, il Lavoratore si impegna ad utilizzare gli strumenti di lavoro messi a disposizione dal Comune con diligenza e nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni interne di servizio.

2. Il Comune garantisce la conformità della strumentazione fornita alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza.

3. Il Comune mette a disposizione durante l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile la seguente strumentazione:

a) Personale Computer presente in ufficio in modalità desktop remoto passando tramite un sistema ad alta sicurezza, dotato di autenticazione di sicurezza e basto sul software \_\_\_\_\_

b) Personale Computer/Note Book n. \_\_\_\_\_ identificativo PC/NB \_\_\_\_\_;

c) Mouse n. \_\_\_\_\_ identificativo mouse: \_\_\_\_\_ (eventualmente integrato);

d) Dispositivo di connessione internet: n. \_\_\_\_\_ identificativo dispositivo connessione internet: \_\_\_\_\_;

e) Utenza n. \_\_\_\_\_ identificativo utenza: \_\_\_\_\_ n. giga: \_\_\_\_\_;

f) Altro (eventuale).

4. Il Lavoratore acconsente a mettere a disposizione durante l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile la seguente strumentazione:

a) Personale Computer n. \_\_\_\_\_ identificativo PC \_\_\_\_\_;

b) Mouse n. \_\_\_\_\_ identificativo mouse: \_\_\_\_\_ (eventualmente integrato);

c) Utenza n. \_\_\_\_\_ identificativo utenza: \_\_\_\_\_ n. giga: \_\_\_\_\_ 8;

d) Altro (eventuale).

e) (eventuale solo se ricorre punto 4.) Il Lavoratore si impegna a non richiedere alcun rimborso al Comune per la propria strumentazione di cui al punto 4. messa a disposizione durante l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile, anche in ipotesi di guasto.

## Articolo 10

*(Riservatezza, privacy e security)*

1. Il Lavoratore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui proceda al trattamento, persistendo il divieto di farne uso e/o comunicazione al di fuori delle proprie mansioni. A tal fine ed in considerazione dello svolgimento delle prestazioni al di fuori della sede del Comune, assume l'impegno ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso del Comune che vengono trattate dal Lavoratore stesso e ad evitare che terzi possano accedere, produrre o copiare tali dati ed informazioni.

## Articolo 11

*(Rinvio)*

1. Il presente contratto costituisce integrazione del contratto individuale di lavoro. Per tutto quanto non previsto trovano applicazione i contratti collettivi applicati dal Comune, i regolamenti e le disposizioni di servizio interni, le norme di legge in materia di lavoro agile.

Loano, \_\_\_\_\_

**Il Lavoratore**

**Il Dirigente**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

